



RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2024

Verbale n. 3/2024

omissis

Affari Generali

1) Parere COA - A.G. 10/2024 – segreto professionale (Rel. Avv. Caprioli) –

Il Consiglio, preso atto della richiesta di opinamento circa il diritto/dovere dell'avvocato di opporre il segreto professionale con riguardo a quanto appreso dal proprio assistito, ancorché amministrato di sostegno, sentita la relazione dell'Avv. Caprioli, all'unanimità esprime il seguente parere:

‘Va fatta, innanzi tutto, la doverosa premessa che il parere espresso dal Consiglio viene rilasciato necessariamente in termini generali tanto che in caso, eventualmente, di apertura di procedimento disciplinare il parere reso non assume -né può farlo- alcuna funzione orientativa e/o vincolante per il CDD, né può rilevare quale eventuale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Si osserva che in generale l'Avvocato qualora vengo richiesto, anche dall'Autorità Giudiziaria, di riferire su fatti e/o circostanze apprese nell'espletamento di un mandato professionale da chiunque conferito, deve uniformare la propria condotta ai precetti e principi espressi nel Codice Deontologico vigente agli artt. 13, 28 e 51, come richiamati e precisati nel parere n. 9 reso dal CNF il 9.05.2007, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 87 dell'8.04.1997, nel parere reso da questo COA nella riunione del 4.10.2007 (i quali, pur risalenti nel tempo sono sempre di stretta attualità e riferimento), nonché, infine al costante orientamento espresso da questo COA anche in recenti pareri, che di seguito si sintetizzano:

a) l'art. 13 NCDF rubricato “*Dovere di segretezza e riservatezza*”, prescrive all'Avvocato la “*rigorosa osservanza del segreto professionale*” ed il “*massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali*”;

b) l'art. 28 NCDF rubricato “*Riserbo e segreto professionale*” indica come “*dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni*” ricevute dal cliente e dalla parte assistita e su quelle di cui “*sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*”, prescrivendo l'obbligo al segreto (esteso a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'avvocato) “*anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato*”, e prevedendo possibilità di deroga in casi eccezionali e tassativamente indicati e comunque sempre limitatamente “*a quanto strettamente necessario per il fine tutelato*”;

c) l'art. 51 NCDF rubricato “*La testimonianza dell'Avvocato*” prescrive per l'Avvocato un generale dovere di astensione per quanto abbia appreso nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerente, e ciò a tutela del segreto professionale cui è tenuto; il precetto è posto a tutela del dovere di riserbo e segreto professionale, garantito anche nel



processo penale dall'art. 200 c.p.p.;

d) nella pur risalente sentenza della Corte Costituzionale n. 87 dell'8.4.1997, si rinvencono sempre attuali indicazioni di quale debba essere l'interpretazione a cui ci si debba attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione alla testimonianza da parte dell'avvocato la facoltà/l'obbligo: *“di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento....la protezione del segreto professionale, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista”*;

e) il parere n. 9 espresso dal CNF il 9.05.2007 precisa che *“il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l'oggetto di un diritto dell'avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 cp.p.)”*, e dopo una disamina dei previgenti artt. 58 e 9 CDF -sempre attuale per la pressoché integrale sovrapposibilità di questi articoli agli attuali artt. 51 e 13- conclude che *“Potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad oggetto non elementi di fatto, obiettivamente apprezzabili, ma elementi soggettivi, relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall'assistito, anche se, sotto il profilo processuale, forte sarebbe il rischio della inammissibilità di una testimonianza implicante un giudizio, parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell'avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell'ex cliente, in quanto così facendo l'avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a sé stesso”*;

f) il parere reso da questo COA nella riunione del 4.10.2007 rammenta che *“qualora l'Avvocato intenda aderire a tali inviti giudiziari, l'unico soggetto titolato a liberare l'Avvocato ... è il cliente stesso al quale il Professionista deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione a rivelare il contenuto e/o l'oggetto del suo incarico e sempre limitatamente a quanto appreso dal cliente”*, rammentando però anche che, in ogni modo, dai principi espressi nel Codice Deontologico si ricava che *“sul doveroso esercizio della facoltà di astensione dell'Avvocato non [può] incidere neanche la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell'interesse generale al corretto esercizio della professione e, quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione”*.

In relazione al più specifico caso di Avvocato incaricato da soggetto sottoposto ad Amministrazione di sostegno, o che un tale soggetto sia comunque sua parte assistita, si richiama anche il principio enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 5.12.2019-27.02.2020 n. 5380, secondo cui *“I beneficiari di una Amministrazione di Sostegno sono dotati di una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura...”*.

E' infatti meritevole della massima tutela, e va preservata, la persistente volontà del



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

soggetto beneficiario di vedere ragione del proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte dal Giudice.

Alla luce dei richiamati principi, stabiliti nell'interesse generale al corretto esercizio della professione, si può concludere che per quanto possibile l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone e laddove invece ritenga di non potersi/doversi astenere, uniformi la propria condotta ai precetti e principi sopra richiamati, e ben possa opporre il segreto professionale a chiunque, ivi compresa l'Autorità Giudiziaria.

omissis

Il Presidente

f.to Avv. Luigi Cocchi

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Carlo Iavicoli